



3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **il ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:

Creditore	Tipologia debito	Importo debito residuo
Agos Ducato S.p.A	Chirografario, contratto di prestito personale, n. 066372435	€ 2.618,06
Agos Ducato S.p.A	Chirografario, finanziamento n. 3108013	€ 23.544,00
Findomestic Banca S.p.A	Mutuo Chirografario	€ 10.602,00
Compenso Avv. Luca Lauricella	Compenso prededucibile	€ 1.500,00
Compenso Dott. Giuseppe Vecchio	Compenso prededucibile	€ 1.459,04

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 11 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 37.418,06 ed è per la massima parte composta da debiti chirografari per i finanziamenti contratti. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente,



nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

5. Il **patrimonio del ricorrente**, risulta composto dai seguenti beni:

- motociclo targato EV 48614, marca Piaggio Beverly 300 (anno di immatricolazione 2021)
- conti correnti con giacenze sostanzialmente irrisorie.

Il ricorrente asserisce ed il Gestore attesta di non essere titolare di altri beni mobili o immobili.

Il patrimonio del ricorrente è costituito poi dal suo reddito personale, questi percepisce uno stipendio mensile netto pari ad € 1.356,12.

6. Il **nucleo familiare** del ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dal medesimo ricorrente, dalla compagna [REDACTED] e dalla figlia [REDACTED]. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 1.050. Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, l'Avv. Giuseppe Vecchio. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

8. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € **12.313,56**, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 195,06. L'attivo disponibile è



costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

9. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la **durata di sei anni circa**, che sarà così ripartita:

100% delle spese di procedura quali il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi € 10.967,60;

25% del ceto creditorio chirografario”

La proposta può essere sinteticamente così riepilogata:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Carta di credito - tutte n.066372435 del 18/08/2021 (Chirografario)	1 - Agos Ducato S.p.A	2.618,06	25,000%	654,52	75,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.3108013 del 20/05/2022 (Chirografario)	1 - Agos Ducato S.p.A	24.198,00	25,000%	6.049,50	75,000%
Mutuo chirografario n.267619642 del 30/09/2022 (Chirografario)	2 - Findomestic Banca S.p.A	10.602,00	25,000%	2.650,50	75,000%

Per quanto attiene alle tempistiche del piano queste risultano riassunte nella seguente tabella (v. pag. 30 della relazione particolareggiata):

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Debito	Carta di credito - tutte n.066372435 del 18/08/2021 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	108,99	163,56	163,66	163,72	54,59
Creditore	1 - Agos Ducato S.p.A	INTERESSI	0,00	0,21	0,24	0,14	0,08	0,01
Debito da consolidare	654,52	TOTALE RATA	0,00	109,20	163,80	163,80	163,80	54,60
Debito	Cessione del quinto Chirografaria n.3108013 del 20/05/2022 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	1.007,40	1.511,76	1.512,49	1.513,26	504,59
Creditore	1 - Agos Ducato S.p.A	INTERESSI	0,00	1,88	2,16	1,43	0,66	0,05
Debito da consolidare	6.049,50	TOTALE RATA	0,00	1.009,28	1.513,92	1.513,92	1.513,92	504,64
Debito	Mutuo chirografario n.267619642 del 30/09/2022 (Chirografario)	CAPITALE	0,00	441,42	662,40	662,74	663,07	220,87
Creditore	2 - Findomestic Banca S.p.A	INTERESSI	0,00	0,82	0,96	0,62	0,29	0,25
Debito da consolidare	2.650,50	TOTALE RATA	0,00	442,24	663,36	663,36	663,36	221,12





[REDACTED]

Alla luce di quanto esposto le conclusioni dell'OCC appaiono ragionevoli e del tutto condivisibili.

13. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria del 21/5/2024 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che nessun creditore ha presentato osservazioni, limitandosi ad apportare liminari rettifiche agli importi del passivo della procedura di ristrutturazione.



Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

**OSSERVATO che:**

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

**RITENUTO che:**

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

**P.Q.M.**

**OMOLOGA** la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dal Sig. **Massimiliano Cammilli** (C.F. CMMMSM79E29G702B), nato a Pisa il 29/5/1979 [REDACTED]

**DICHIARA** la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

**DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato



motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

**DISPONE** che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

**DISPONE** che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

**DISPONE** che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

**DISPONE** che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it).

Pisa, 3/7/2024

Il giudice  
Dott. Marco Zinna

